

Udine, 27 gennaio 2022

OGGETTO: Nuova disciplina IRPEF da gennaio 2022 – Assegno Unico Universale da marzo 2022.

Circolare numero 005/2022

In breve

Nel corso del 2022 le buste paga dei lavoratori verranno fortemente influenzate da una serie di novità in campo fiscale e previdenziale che entreranno in vigore in momenti diversi e – a seconda dei casi – avranno effetti definitivi o solo temporanei.

Nell'approfondimento, senza la pretesa di essere esaustivi, riportiamo un riassunto delle principali novità. Inoltre in allegato alla presente riportiamo un avviso che, eventualmente, potrà essere fatto pervenire al personale per illustrare le novità e gli adempimenti che rimarranno a loro carico.

Approfondimento

Misure fiscali – Introduzione

A partire da gennaio 2022 entra in vigore una riforma dell'IRPEF che interessa: gli scaglioni, le aliquote, le detrazioni e il bonus di 100 euro. A seconda del reddito e della situazione famigliare, gli effetti di tale riforma possono costituire componenti di incremento oppure di riduzione dell'IRPEF netta dovuta, il cui saldo finale dovrebbe comunque ridurre la tassazione traducendosi in un beneficio per i lavoratori.

Misure fiscali – Nuovi scaglioni di reddito ed aliquote IRPEF

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa dei nuovi scaglioni ed aliquote IRPEF.

Scaglioni di reddito	Aliquote fino al 31.12.2021	Aliquote dal 1.1.2022	Differenza Aliquote IRPEF
Da 0 a 15.000	23%	23%	0%
Da 15. 001 a 28.000	27 %	25 %	-2%
Da 28.001 a 50.000	38%	35%	-3%
Da 50.001 a 55.000	36 /6		+5%
Da 55.001 a 75.000	41%	43 %	+2 %
Da 75.001 oltre	43%		0 %

I nuovi scaglioni ed aliquote verranno applicate direttamente dai datori di lavoro senza alcun intervento da parte dei lavoratori interessati.



Misure fiscali - Detrazioni per i figli

A partire da marzo 2022 vengono abrogate le detrazioni per i figli a carico che continuano ad essere applicate per gennaio e febbraio. Nel contempo, dal mese di marzo, viene introdotta una detrazione riservata ai figli a carico di età pari o superiore ai 21 anni. L'introduzione di tale detrazione deve essere letta nell'ambito del riconoscimento del c.d. Assegno Unico Universale per i figli a carico (AUU) che interessa i nuclei familiari con figli di età inferiore ai 21 anni (vedi più avanti nella presente circolare).

<u>Misure fiscali – Detrazioni per redditi da lavoro dipendente</u>

Le detrazioni per lavoro dipendente vengono sensibilmente modificate. Di seguito la tabella riepilogativa valida per il 2022.

Reddito complessivo	Detrazioni spettanti per lavoro dipendente o assimilato
fino a 15.000 euro	1.880 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato non può essere inferiore a 1.380 euro.
da 15.000 fino a 24.999 euro	1.910 + 1.190 x (28.000 – reddito complessivo) / 13.000
da 25.000 fino a 28.000 euro	1.910 + 1.190 x (28.000 – reddito complessivo) / 13.000 + 65
da 28.001 fino a 35.000 euro	1.910 x (50.000 – reddito complessivo / 22.000) + 65
da 35.001 fino a 50.000 euro	1.910 x (50.000 – reddito complessivo / 22.000)
oltre 50.000 euro	Zero

Le nuove detrazioni per lavoro dipendente verranno applicate direttamente dai datori di lavoro senza alcun intervento da parte dei lavoratori interessati.

<u>Misure fiscali – Ulteriore detrazioni</u>

A partire da gennaio 2022 viene abrogata l'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati che competeva in caso di reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro. Tale detrazione era pari a 1.200 euro annui per redditi pari a 28.000 e si riduceva fino ad azzerarsi in corrispondenza di un reddito di 40.000 euro annui.

Misure fiscali – Trattamento integrativo c.d. bonus pari a 100 euro

Il trattamento integrativo viene modificato in modo sostanziale. Infatti, a partire da gennaio 2022, il trattamento interessa i titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d'imposta (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021) e purchè l'imposta lorda sia



superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. L'importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

Il trattamento integrativo viene riconosciuto anche in caso di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro solo in presenza di specifiche condizioni che tengono conto di detrazioni che nulla hanno a che vedere con il lavoro subordinato. In particolare la somma delle detrazioni di seguito indicate deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda:

- detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all'art. 12 TUIR),
- altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1 TUIR),
- detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a) e b) TUIR);
- detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 15, comma 1-ter TUIR);
- detrazione per spese mediche (art. 15, comma 1, lettera c) TUIR);
- detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (art. 16-bis TUIR).

In buona sostanza tra i 15.000 e i 28.000 il trattamento compete solo ai c.d. incapienti. Il trattamento massimo è pari a 1.200 euro l'anno da rapportare alla durata del rapporto di lavoro e fino a concorrenza dell'incapienza medesima.

Il trattamento integrativo è sempre stato applicato dal datore di lavoro mese per mese e/o in sede di conguaglio di fine anno o di cessazione ma, con particolare riferimento allo scaglione di reddito tra i 15.000 e i 28.000, ben difficilmente si riuscirà ad operare in tal senso in quanto i datori di lavoro non sono tenuti a conoscere la misura di tutte le detrazioni extra rapporto di lavoro che influiscono sul trattamento stesso e di cui possono beneficiare i lavoratori.

Misure previdenziali – Esonero contributivo per il 2022

Con riferimento ai contributi pensionistici Inps a carico del lavoratore è previsto un esonero contributivo pari a 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro. La riduzione riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro dipendente con esclusione del lavoro domestico ed è limitata all'anno 2022.

L'esonero si traduce in un beneficio economico pari a circa lo 0,8% della retribuzione imponibile e non incide sull'aliquota di computo dei contributi pensionistici che continuano ad essere determinati senza tenere conto di tale riduzione.

L'esonero verrà applicato direttamente dai datori di lavoro senza alcun intervento da parte dei lavoratori interessati.

<u>Misure previdenziali – Assegno Unico Universale da marzo 2022</u>

Anche il sistema degli aiuti pubblici alle famiglie ha subito una sensibile riorganizzazione: a partire dal 1° marzo 2022, a fronte della cessazione di alcune misure di sostegno, verrà riconosciuto il c.d. **Assegno Unico Universale** (AUU).

In particolare dal 1° marzo cessano di avere efficacia: l'assegno temporaneo per i figli minori (D.L.



79/2021); le detrazioni fiscali per figli a carico (che rimangono in alcuni casi per figli sopra i 21 anni); l'assegno per il nucleo familiare (ANF). Inoltre dal 1° gennaio 2022 risultano abrogati: il premio alla nascita o per l'adozione del minore (art.1, co. 353 L. 232/2016) e le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (art.1, co. 348 e 349 L. 232/2016).

L'AUU viene corrisposto per il periodo compreso tra marzo di ciascuno anno e febbraio dell'anno successivo direttamente dall'Inps su specifica domanda presentata in via telematica dal beneficiario ed accreditato con bonifico su conto corrente.

La domanda può essere presentata autonomamente dal beneficiario accedendo al sito Inps con SPID di livello due o carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, ovvero rivolgendosi agli enti di patronato.

La domanda può essere presentata con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e fino al 30 giugno dando diritto (anche con effetto retroattivo) all'assegno per il periodo da marzo a febbraio dell'anno seguente. Eventuali domande presentate dal 1° luglio daranno diritto all'assegno dal mese successivo a quello di presentazione e fino al mese di febbraio dell'anno dopo.

Gli importi dell'AUU sono erogati in funzione:

- dell'ISEE, ovvero dell'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata;
- del numero di figli presenti nel nucleo familiare;
- della presenza di figli con disabilità;
- del numero di percettori di reddito nell'ambito del medesimo nucleo;
- della presenza di madre di età inferiore ai 21 anni.

La quota base di AUU, pari a 50,00 euro mensili per ciascun figlio, compete a tutti i nuclei familiari indipendentemente dal reddito e quindi anche senza allegare l'ISEE alla domanda.

Ai fini dell'AUU i figli rientrano nel nucleo fino ai 18 anni, ovvero fino ai 21 qualora studino oppure abbiano un reddito inferiore agli 8.000 euro oppure risultino disoccupati regolarmente iscritti presso i centri per l'impiego. I figli disabili rientrano nel nucleo senza limiti di età.

Per accedere all'AUU è necessario che ciascun dipendente provveda in autonomia a presentare la domanda all'INPS.

Preme segnalare che a decorrere dal 1° marzo 2022 verrà interrotta la corresponsione in busta paga di ANF e detrazioni per figli a carico.

In conseguenza delle modifiche sopra illustrate, il netto mensile del lavoratore dipendente subirà degli scossoni con, a seconda dei casi, possibili aumenti dovuti alla rimodulazione di scaglioni, aliquote e detrazioni, o riduzioni conseguenti all'eliminazione di detrazioni per figli a carico e ANF, potrebbe essere questa l'occasione per riconsiderare le retribuzioni finora pattuite "al netto" riconvertendole su base "lorda".

N.B.

In attesa delle doverose istruzioni da parte dell'Agenzia, specie con riferimento al "nuovo" trattamento integrativo, lo Studio provvederà ad applicare a tutti i lavoratori le nuove misure fiscali sin dal mese di gennaio tenendo conto della situazione delle detrazioni familiari nota a dicembre 2021.

Non appena l'Agenzia delle Entrate avrà fornito nuove istruzioni verrà inviata la nuova modulistica per la fruizione delle detrazioni e del trattamento integrativo.

A tutto il personale

Nel corso del 2022 le buste paga verranno fortemente influenzate da una serie di novità in campo fiscale e previdenziale. Di seguito riportiamo un riassunto delle principali novità segnalando, in particolare, il nuovo <u>Assegno Unico Universale</u> (AUU) per il quale è necessario che ciascun dipendente si attivi quanto prima per presentare la domanda all'INPS.

Segnaliamo che in attesa delle doverose istruzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, specie con riferimento al "nuovo" trattamento integrativo, la scrivente provvederà ad applicare a tutti i lavoratori le nuove misure fiscali sin dal mese di gennaio tenendo conto della situazione delle detrazioni familiari nota a dicembre 2021.

Non appena l'Agenzia delle Entrate avrà fornito nuove istruzioni verrà inviata la nuova modulistiche per la fruizione delle detrazioni e del trattamento integrativo.

Misure fiscali – Nuovi scaglioni di reddito ed aliquote IRPEF

Di seguito una tabella riepilogativa dei nuovi scaglioni ed aliquote IRPEF da gennaio 2022.

Scaglioni di reddito	Aliquote
Da 0 a 15.000	23 %
Da 15. 001 a 28.000	25 %
Da 28.001 a 50.000	35 %
Da 50.001 ed oltre	43 %

Misure fiscali – Detrazioni per i figli

A partire da marzo 2022 vengono abrogate le detrazioni per i figli a carico che continuano ad essere applicate per gennaio e febbraio. Nel contempo, dal mese di marzo, viene introdotta una detrazione riservata ai figli a carico di età pari o superiore ai 21 anni.

Misure fiscali – Detrazioni per redditi da lavoro dipendente

Le detrazioni per lavoro dipendente vengono sensibilmente modificate.

Misure fiscali – Ulteriore detrazioni

A partire da gennaio 2022 viene abrogata l'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati che competeva in caso di reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro.

Misure fiscali – Trattamento integrativo c.d. bonus pari a 100 euro

Il trattamento integrativo viene modificato in modo sostanziale. Infatti, a partire da gennaio 2022, il trattamento interessa i titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d'imposta (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021). Il trattamento compete solo se l'imposta lorda è superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. L'importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

Il trattamento integrativo viene riconosciuto anche in caso di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro solo in presenza di specifiche condizioni che tengono conto anche di detrazioni che nulla hanno

a che vedere con il lavoro subordinato. A mero titolo esemplificativo devono essere prese in considerazioni anche le detrazioni per spese mediche e quelle per gli interessi sui mutui.

In particolare tra i 15.000 e i 28.000 il trattamento compete solo ai c.d. incapienti ovvero a coloro le cui detrazioni sono così elevate da annullare l'imposta dovuta. Il trattamento massimo è pari a 1.200 euro l'anno da rapportare alla durata del rapporto di lavoro e fino a concorrenza dell'incapienza medesima.

N.B. Il trattamento integrativo è sempre stato applicato dal datore di lavoro mese per mese e/o in sede di conguaglio di fine anno o di cessazione ma, con particolare riferimento allo scaglione di reddito tra i 15.000 e i 28.000, ben difficilmente si riuscirà ad operare in tal senso in quanto i datori di lavoro non conoscono sono tenuti a conoscere la misura di tutte le detrazioni extra rapporto di lavoro che influiscono sul trattamento stesso e di cui possono beneficiare i lavoratori.

Misure previdenziali – Esonero contributivo per il 2022

Per retribuzioni mensili fino a € 2.692 lorde è previsto un esonero contributivo pari a 0,8 punti percentuali. L'esonero si traduce in un beneficio economico pari circa lo 0,8% della retribuzione imponibile e non incide sull'aliquota di computo dei contributi pensionistici che continuano ad essere determinati senza tenere conto dell'esonero.

Misure previdenziali – Assegno Unico Universale da marzo 2022

Anche il sistema degli aiuti pubblici alle famiglie ha subito una sensibile riorganizzazione: a partire dal 1° marzo 2022, a fronte della cessazione di alcune misure di sostegno, verrà riconosciuto il c.d. **Assegno Unico Universale** (AUU). L'AUU viene corrisposto per il periodo compreso tra marzo di ciascuno anno e febbraio dell'anno successivo direttamente dall'Inps su specifica domanda presentata in via telematica dal beneficiario ed accreditato con bonifico su conto corrente.

La domanda può essere presentata autonomamente dal beneficiario accedendo al sito Inps con SPID di livello due o carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, ovvero rivolgendosi agli enti di patronato.

La domanda può essere presentata con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e fino al 30 giugno e darà diritto (anche con effetto retroattivo) all'assegno nel periodo da marzo a febbraio dell'anno successivo. Eventuali domande presentate dal 1° luglio daranno diritto all'assegno dal mese successivo e fino al mese di febbraio dell'anno successivo.

Gli importi dell'AUU sono erogati in funzione:

- dell'ISEE, ovvero dell'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata;
- del numero di figli presenti nel nucleo familiare;
- della presenza di figli con disabilità;
- del numero di percettori di reddito nell'ambito del medesimo nucleo;
- della presenza di madre di età inferiore ai 21 anni.

La quota base di AUU, pari a 50,00 euro mensili per ciascun figlio, compete a tutti i nuclei familiari indipendentemente dal reddito e quindi anche senza allegare l'ISEE alla domanda.

Ai fini dell'AUU i figli rientrano nel nucleo fino ai 18 anni, ovvero fino ai 21 qualora studino oppure abbiano un reddito inferiore agli 8.000 euro oppure risultino disoccupati regolarmente iscritti presso i centri per l'impiego. I figli disabili rientrano nel nucleo senza limiti di età.

Per accedere all'AUU è necessario che ciascun dipendente provveda in autonomia a presentare la domanda all'INPS.

Preme segnalare che a decorrere dal 1° marzo 2022 verrà interrotta la corresponsione in busta paga di ANF e detrazioni per figli a carico.